

Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 33 di data 27 aprile 2017

OGGETTO: Gestione Scuola dell'Infanzia. Assunzione degli oneri a carico dei Comuni di Romeno, Cavareno e Sarnonico. Anno Scolastico 2017/2018

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che la gestione delle Scuole dell'Infanzia di Romeno, Cavareno e Sarnonico comportano una spesa che viene quasi integralmente coperta con il contributo della Provincia Autonoma di Trento e con le rette introitate dagli utenti del servizio.

Vista le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno n. 29 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre 2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, con le quali le amministrazioni comunali hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPR n. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione N. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Rilevato che tra le competenze trasferite all'Unione dei Comuni Alta Anaunia rientra anche la gestione delle Scuole materne e pertanto ai sensi dell'art. 54 della L.P. 21.03.1977 n. 13, è tenuta ad assumere a proprio carico eventuali oneri eccedenti per la gestione delle stesse.

Considerato che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte dell'Unione è il 30.04.2017, secondo le direttive comunicate dal Servizio Scuola dell'Infanzia della P.A.T. con nota di data 20/02/2017, prot. n. S167/2017/95069/26.3/MP/MIS/MG.

Ritenuto di dover autorizzare e impegnare la spesa, derivante dall'eventuale quota degli oneri di gestione della Scuola dell'Infanzia di Romeno, Cavareno e Sarnonico eccedente gli importi del contributo provinciale, ai pertinenti capitoli del bilancio esercizio corrente.

Dato atto che il contributo provinciale assegnato alla singola scuola infanzia, per i motivi sopra indicati, dovrà essere liquidato a favore dell'Unione dei comuni Alta Anaunia.

Vista la deliberazione n. 3 del 07.03.2017 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019.

Richiamata la propria deliberazione nr. 29 del 03 aprile 2017 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2017-2019 . Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi".

Visto il decreto del Presidente dell'Unione nr. 1 di data 12 aprile 2017 con il quale sono stati nominati i responsabili del servizio dell'Unione.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile Servizio finanziario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPR n. 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di assumere per quanto esposto in premessa, a carico del bilancio dell'Unione per l'anno scolastico 2017/2018, l'eventuale quota degli oneri di gestione delle Scuole dell'Infanzia di Romeno, Cavareno e Sarnonico, eccedente gli importi del contributo provinciale che sarà erogato sulla base del piano annuale 2017/2018 e gli importi introitati per le rette della mensa;
2. di dare atto che l'eventuale spesa troverà adeguata imputazione alla missione 04 programma 01 e relativi capitoli del bilancio di previsione 2017/2018;
3. di dare atto che il contributo provinciale verrà riscosso dall'Unione e introitato al titolo 2 tipologia 101 del bilancio di previsione 2017/2018;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Scuola dell'Infanzia;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata e favorevole unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.